

**Volker Neumann, *Carl Schmitt als Jurist*, Mohr Siebeck, 2015, pp. 618, € 99, ISBN 9783161537721**

*Luca Lattanzi, Università degli Studi di Padova*

“Mi sento al cento per cento giurista e niente altro. E non voglio essere altro. Io sono giurista e lo rimango e muoio come giurista e tutta la sfortuna del giurista vi è coinvolta” (Carl Schmitt, *Un giurista davanti a se stesso*, Neri Pozza, Vicenza 2015, p.183). Con queste parole, uno Schmitt ultranovantenne rispondeva stizzito a Fulco Lanchester, che lo provocava alludendo ad una presunta indefinitezza tematica dei suoi scritti. Naturalmente non bastò tale perentoria affermazione, risalente al 1982, a mettere fine al dibattito, per altro ancora aperto, sul senso e la destinazione dei moltissimi saggi, articoli ed interventi di cui Schmitt è autore. Del resto, anche quell’orgogliosa rivendicazione di appartenenza al mondo giuridico se, da un lato, definiva l’ambito di riferimento della ricerca – ossia il fondamento e la realizzazione del diritto – dall’altro lasciava trasparire quell’apertura all’accidentalità e tragicità della storia che è il tratto distintivo della concezione del diritto di Carl Schmitt. L’essere giurista, lungi dall’indicare, irenicamente, l’appartenenza ad un ambito specialistico del sapere, significava dunque prendere posizione nel vasto e variegato campo della scienza giuridica, dove, a ben vedere, Schmitt ebbe più nemici che amici.

È a partire da questa prospettiva, che si fa storica in quanto essenzialmente giuridica, che Volker Neumann, in quest’opera monumentale, ripercorre l’intero itinerario speculativo di Carl Schmitt. Il testo si articola in sei capitoli, ciascuno dei quali è introdotto da alcune note di ordine biografico e bibliografico. Nel primo capitolo, dal titolo *Grundlegungen*, l’A., dopo aver brevemente richiamato il dibattito giuridico della Germania dei primi anni del ‘900, improntato ad una revisione e formalizzazione del giuspositivismo classico, analizza i tratti salienti della dottrina giuridica decisionista. Largo spazio è dedicato, a tal fine, al confronto con il giusformalismo kelseniano. In disaccordo con la classica vulgata, che vorrebbe il pensiero di Schmitt e quello di Kelsen in totale contrapposizione, Neumann introduce alcune importanti precisazioni. Innanzitutto, va rilevato, per l’A., che la distanza tra le due prospettive poggia su una differenza metodologica: se

per Schmitt si trattava di indagare i fondamenti teorici alla base delle norme effettivamente in vigore, per Kelsen, il problema fondamentale era quello di concepire un sistema in cui le norme potessero sussistere a prescindere dal volgere degli eventi. Tenuta in considerazione tale diversità di approccio, tuttavia, per Neumann, la contrapposizione tra uno Schmitt decisionista ed un Kelsen puro normativista si rivela inesatta. Il giurista austriaco è infatti esplicito nell'affermare che la posizione delle norme ha sempre in sé qualcosa di innovativo a qualsiasi livello della piramide normativa ci si ponga. Ciò vale anche per la *Grundnorm*, che non è altro che un'espressione o un atto della volontà. La differenza tra le due prospettive, dunque, non starebbe tanto nel rifiuto o nell'accettazione della decisione quale discrimine giuridico, quanto nel contesto entro il quale si colloca tale decisione. Kelsen ritiene essenziale pensare alla *norma fondamentale* come al presupposto o punto di partenza del procedimento giuridico. Il grado di discrezionalità della decisione viene dunque ridotto proprio in riferimento a tale norma. Schmitt, invece, pensa la decisione, in virtù del suo differente approccio, a partire dallo *stato d'eccezione*, ovvero sulla base di un vuoto normativo. Ora, nota Neumann, sebbene Schmitt affermi esplicitamente che la decisione sullo stato d'eccezione è scevra da qualunque vincolo normativo, ciò non significa però che essa non abbia alcun riferimento giuridico. Il diritto, per Schmitt, non si risolve infatti nelle norme, poiché esso è innanzitutto diritto positivo. Pensare la decisione nel momento critico della sospensione delle norme rivela dunque quello che il giurista tedesco considera il tratto peculiare del diritto: la forma rappresentativa.

Nel secondo capitolo, intitolato *Staat, Politik, Verfassungsrecht*, l'A. ricostruisce la riflessione schmittiana sullo Stato. In primo luogo, Neumann sottolinea come Schmitt tenda a problematizzare quell'identità tra dimensione politica e dimensione statale che, in autori quali Jellinek, Triepel o Heller, era data per scontata. Sebbene Schmitt affermi esplicitamente che il concetto del Politico precede logicamente quello di Stato, ciò non deve tuttavia indurre a pensare che egli rigetti o disprezzi l'istituzione statale. L'A. mostra infatti come, nel contesto della Repubblica di Weimar, la riflessione di Schmitt assuma i tratti di una preoccupata analisi della crisi dello Stato, quale centro dell'unità politica. Individuando nella distinzione tra amici e nemici, intesa da un punto di vista esistenziale, la

cifra della dimensione politica, Schmitt voleva dunque mettere in luce, ancora una volta, l'irriducibilità del diritto al piano normativo. L'incapacità da parte dello Stato di pervenire ad una chiara individuazione del nemico sottendeva infatti per Schmitt uno svuotamento della dimensione giuridica.

Il terzo capitolo, dal titolo *Theorie des starken Staates*, ricostruisce il dibattito, di cui Schmitt fu indiscusso protagonista, sull'interpretazione dell'art. 48 della Costituzione di Weimar. Tale articolo, in modo assai ambiguo, conferiva poteri eccezionali al presidente del Reich qualora un Land, non adempiendo agli obblighi costituzionali, avesse minacciato l'ordine e la sicurezza nazionale. Ora, l'ambiguità della formulazione di tale articolo provava, per Schmitt, l'incapacità della Costituzione di Weimar di offrire gli strumenti necessari per governare l'emergenza. In particolare, il giurista tedesco sottolineò come le diversità di opinione, circa il contenuto delle funzioni e dei poteri da conferire al presidente del Reich, riflettevano la diversità degli interessi e delle concezioni politiche partitiche. Per Schmitt, era fondamentale che il presidente si ponesse, invece, come un *potere neutro* al di sopra dei partiti ed in grado di ricorrere ai poteri speciali previsti dall'art. 48. Su un piano più strettamente teorico, il problema sollevato da Schmitt, nota l'A., era quello di una pericolosa coincidenza tra la sfera legale o normativa e la sfera della legittimità. Il giurista tedesco, cioè, metteva in guardia dalla possibilità che i partiti politici, in nome della legalità, potessero svuotare *dall'interno* la legittimità del potere statale, che, in ultima istanza, si esprimeva attraverso un comando.

Il quarto capitolo, intitolato *Finstere Zeiten*, analizza invece la produzione schmittiana nel periodo che va dall'ascesa al potere di Hitler sino allo scoppio della seconda guerra mondiale. Come Schmitt aveva previsto, Hitler raggiunse il potere in maniera legale. Ora, nota Neumann, nonostante Schmitt guardasse con sospetto i progetti eversivi del partito nazista, allorché Hitler vinse le elezioni e fece approvare il decreto che gli conferiva i pieni poteri, egli non si oppose a tale svolta. Schmitt ritenne infatti che quel decreto sancisse la fine dell'esperienza di Weimar ed al tempo stesso ponesse in essere una nuova costituzione provvisoria. Senza tacere sulle responsabilità politiche e morali dell'uomo Carl Schmitt, l'A. rileva tuttavia come fu di fronte a quello che a tutti gli effetti egli considerava un nuovo potere costituito che il giurista tedesco cambiò

atteggiamento nei confronti del nazionalsocialismo. Dal punto di vista teoretico l'idea più innovativa di questi anni è riassunta nel saggio del 1934 dal titolo: *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens*. In questo testo Schmitt afferma esplicitamente, infatti, che oltre al pensiero giuridico normativista e a quello decisionista ne esiste un terzo, che è quello istituzionale. L'A. mostra, tuttavia, come Schmitt, sebbene affermi che tale terza idea giuridica, che egli chiama anche pensiero degli ordini concreti (*konkrete Ordnungen*), si discosta tanto dal normativismo quanto dal decisionismo (in quanto rifiuta sia il diritto soggettivo sia il diritto oggettivo), in realtà operi una distinzione tra quegli ordinamenti il cui funzionamento è regolato da norme prestabilite e generali, e quegli ordinamenti che invece non possono essere pensati a partire da una regolarità presupposta. Questa discriminante, afferma Neumann, introduce dunque all'interno del pensiero degli ordini concreti un elemento decisionista.

Il quinto capitolo, intitolato *Völkerrecht und internationale Beziehungen*, analizza i saggi di argomento internazionalista di Carl Schmitt. Il giurista tedesco fin dagli anni '20 aveva rivolto la propria attenzione ai cambiamenti intercorsi dopo la prima guerra mondiale nell'ambito del diritto internazionale. Un evento spartiacque fu per Schmitt l'istituzione della Società delle Nazioni. Attraverso quell'organo intergovernativo, infatti, per il giurista di Plettenberg, le potenze vincitrici della prima guerra mondiale si fecero promotrici di un nuovo diritto internazionale altamente discriminatorio nei confronti di quegli Stati che tali potenze ritenevano nemici. Questa istanza discriminatoria – che, per Schmitt, muoveva da presupposti prettamente politici – tuttavia, venne celata sotto le mentite spoglie di un'organizzazione che proclamava come proprio compito principale il mantenimento della pace. È a partire da questa analisi spietata sul sistema di relazioni internazionali vigente, dunque, che Schmitt, sul finire degli anni '30, propone un nuovo modello per pensare la politica internazionale, non incentrato sul concetto di Stato. Neumann sottolinea infatti come a fondamento di questo nuovo sistema di relazioni internazionali vi siano i concetti di *Reich* e di *Großraum*. Il *Reich* viene descritto come una potenza egemone di tipo imperiale che impone un divieto di intervento da parte di potenze straniere all'interno di un grande spazio (*Großraum*) caratterizzato da una precisa identità politica. Il *Reich* assurgerebbe dunque al ruolo di

difensore e garante dell'unità politica di un grande spazio. Tale unità politica, afferma l'A., non va tuttavia fraintesa con un'omogeneità culturale o ideologica. La cifra del Politico è infatti, per Schmitt, la distinzione esistenziale tra amici e nemici. Per lo stesso motivo, inoltre, il *Großraum* non corrisponde di per sé allo spazio circostante il territorio del *Reich*.

L'ultimo capitolo, dal titolo *Ernüchterung, halbherzige Neuanfänge und dreiste Ausreden*, analizza infine gli scritti schmittiani pubblicati dopo la fine della seconda guerra mondiale. La riflessione di questi anni ruota intorno alla dicotomia tra universalismo e ordinamento dei grandi spazi. La contrapposizione tra Usa e Urss appare, infatti, agli occhi del giurista tedesco come una lotta tra due universalismi. Solo la figura del Partigiano, richiamandosi ad una concezione rappresentativa del diritto, nota l'A., costituisce, per Schmitt, un'alternativa al modello tecnico-amministrativo (celante una tirannia dei valori) delle due potenze universaliste.

Nell'ormai sconfinato panorama dei saggi dedicati al pensiero del giurista tedesco, *Carl Schmitt als Jurist* di Volker Neumann, a nostro avviso, è destinato ad entrare nell'alveo ristretto degli studi fondamentali sull'argomento. In primo luogo, poiché offre una lettura innovativa e approfondita dell'intera produzione scientifica di Carl Schmitt. In secondo luogo, perché, sottolineando come il pensiero di Schmitt vada inquadrato in una dimensione essenzialmente giuridica, chiarisce il senso di quell'apertura al piano della contingenza che, a nostro avviso, troppo sbrigativamente ha indotto alcuni interpreti schmittiani a svalutare, in modo più o meno esplicito, il pensiero del giurista tedesco, classificandolo, di volta in volta, come esempio di irrazionalismo, di occasionalismo o di teologia politica.